

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione di volontariato denominata:

"ASSOCIAZIONE STEFANO CICERI -AMICIC -ONLUS"

ART. 2 -SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale in Pavia., Corso Cairoli n.77 e sede operativa nel luogo che sarà, di volta in volta, determinato negli atti dell'Associazione.

L'Associazione ha durata sino al 2100

ART. 3 -SCOPO

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- intervenire a favore dei paesi in via di sviluppo con azioni, che saranno di volta in volta individuate, ispirate a principi di solidarietà, cooperazione, democrazia, nel rispetto delle diversità e delle culture;
- migliorare le capacità professionali di giovani residenti in paesi in via di sviluppo mediante corsi di formazione, tecnica multidisciplinare;
- promuovere iniziative di cooperazione per migliorare lo stato di salute nei paesi in via di sviluppo;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione volte ad accrescere la conoscenza reciproca delle diverse culture, realizzate anche attraverso la cooperazione con altre Agenzie dei Paesi dell'Unione Europea.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone:

- la partecipazione a programmi finanziati dalla Comunità Europea e da altri organismi regionali, nazionali e/o internazionali;
 - il finanziamento diretto o indiretto di progetti di cooperazione, privilegiando iniziative nei paesi in via di sviluppo in ambito formativo, educativo, sanitario;
 - la promozione, la creazione e la gestione di corsi di formazione e/o specializzazione in via diretta o consociativa con altri soggetti, sia in Italia che all'estero;
 - la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione di materiale informativo sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
 - l'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, simposi, congressi e attività culturali e sportive in genere;
 - la partecipazione, quale associata, ad altre organizzazioni e/o associazioni aventi scopi sociali e umanitari analoghi ad attività da definirsi di volta in volta;
 - promuovere azioni di conoscenza interculturale attraverso la mobilità delle persone, gemellaggi ed altre iniziative.
- L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse e, comunque, in via non prevalente.
- L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

ART. 4 -SOCI -CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' - DIRITTI E DOVERI - ESCLUSIONE

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono le finalità dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Possono diventare soci sia soggetti singoli che soggetti collettivi (ad es. associazioni, istituzioni, enti, organizzazioni, ecc.) che, oltre a non pregiudicare l'immagine e la reputazione dell'associazione, ne condividano gli scopi e versino la quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e con validità per l'anno successivo.

L'adesione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente ed è subordinata al versamento della quota associativa.

L'ammissione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione stessa.

I soci hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.

Hanno i diritti di informazione e di controllo previsti dalle norme di legge in materia e dallo Statuto.

Hanno diritto di essere rimborsati delle spese necessarie effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Ogni socio è tenuto a vigilare affinché, nelle attività dell'associazione, non vengano violati i principi che l'hanno ispirata. I soci dovranno svolgere la propria attività a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, sia nei confronti dei terzi, nonché a rispettare le norme del presente Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio può avvenire:

- per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, tra i quali vanno ricompresi attività e/o comportamenti contrari alle finalità dell'associazione che ne danneggiano l'immagine e la reputazione;
- per il mancato rinnovo della quota associativa.

Non è ammessa l'esclusione di un socio per il libero esercizio dei suoi diritti di critica.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo il quale, prima di renderla esecutiva deve dare comunicazione scritta al socio delle violazioni da lui commesse e deve esperire due tentativi per la loro rimozione. E' facoltà del socio presentare un ricorso contro la delibera di esclusione all'Assemblea dell'Associazione, la prima volta che questa si riunisce.

La qualità di socio si perde anche per recesso o per morte dell'associato. I soci recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né vantare alcun di diritto sul patrimonio dell'associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota annua la cui entità è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, mentre i contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea che ne determina anche l'ammontare.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono denominati "benemeriti".

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che ne determina l'utilizzo, in armonia con le finalità dell'associazione.

I lasciti testamentari devono essere accettati dal Consiglio Direttivo con beneficio di inventario ai sensi di legge e per le modalità della loro utilizzazione si fa riferimento a quanto stabilito in tema di donazioni.

L'associazione può acquistare beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili e può concludere contratti di comodato aventi ad oggetto beni di proprietà degli associati. Di tutti i beni deve essere redatto un inventario che, depositato presso la sede dell'associazione, può essere consultato da tutti gli aderenti.

In caso di scioglimento dell'associazione i beni di proprietà della stessa, dopo la liquidazione, saranno devoluti alle organizzazioni non governative (ONG) scelte tra quelle operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, mentre quelli ricevuti in comodato saranno restituiti ai rispettivi proprietari.

ART. 6 -ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, anche con modalità telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione, inviata ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;

- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- ad altri argomenti che sia proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può anche essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente; il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre a un massimo di sei membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri, anche con modalità telematica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, anche per audio o video conferenza, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione alla prima riunione successiva. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione possono essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente tra loro. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, un Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo e un libro soci regolarmente vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Per i primi tre anni e fino al 31 dicembre 2002 vengono designati membri del Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori.

PRESIDENTE

I

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede ad eleggere, scegliendolo tra i suoi componenti, il Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni; un mese prima della scadenza il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per

l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi per tutti gli atti che impegnano l'Associazione; egli ha la facoltà, in particolare, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; cura la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, del libro dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Detti libri possono essere, in ogni momento, consultati dai soci i quali hanno anche diritto di chiederne estratti a loro spese.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Per i primi tre anni viene chiamata ad assumere la carica di Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo la Signora Ciceri Maria Teresa.

ART. 7 -ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, consuntivo e preventivo, è elaborato dal Tesoriere ed è controllato dal Consiglio Direttivo limitatamente alla regolarità contabile delle entrate e delle spese.

Eventuali rilievi critici alle entrate o alle spese. Eventuali rilievi critici alle entrate o alle spese sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo deve approvare, e il bilancio definitivo, dopo la sua approvazione, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che possono prenderne visione e richiederne copia.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza semplice dei presenti.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati, obbligatoriamente, per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8 -SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 9 -DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Libro I titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1991 n.460 e dalla legge 11 agosto 1991 n.266.

ART.10 - PERIODO TRANSITORIO

In data 2 luglio 2019 l'Assemblea ha deliberato l'adozione di un nuovo testo di statuto conforme alle previsioni di cui al D.Lgs. n.117/2017. Pertanto il presente statuto resterà in vigore sino al giorno in cui diverrà applicabile la normativa da ultimo richiamata.

FIRMATO: MARIA TERESA CICERI
ANDREA TRAMONTE